



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Sciare sicuri: diritti e doveri di sciatori e gestori delle piste da sci

Autore: Temistocle Marasco | 06/02/2014



***Le regole da seguire sulle piste da sci, le norme comportamentali da seguire sulla neve e gli obblighi dei gestori.***

### **Le regole di comportamento per lo sciatore [1]**

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni. Ciò è possibile tenendo una **velocità** e un comportamento

adeguati alle proprie capacità, alle condizioni meteo e della pista, alla libera visuale e all'intensità del traffico.

Lo sciatore a monte, che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle. Il **sorpasso** può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Lo sciatore che si **immette** su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli **incroci** deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Lo sciatore deve evitare di **fermarsi**, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La **sosta** deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

In caso di urgente necessità, lo sciatore che risale la pista o la discende a piedi deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

Gli sciatori devono rispettare la **segnaletica** prevista per le piste e, in particolare, l'obbligo del **casco** per i minori di 14 anni, sia nelle attività di sci alpino che di *snowboard*, pena il pagamento di una sanzione amministrativa dai 30 ai 150 euro **[2]**. Quando si acquista un casco, è bene fare attenzione alla presenza del **marchio EN 1077** e della **sigla CE**, garanzia che il prodotto è stato costruito secondo gli standard di sicurezza fissati dalla legge.

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di **incidente**. Qualora si rimanga coinvolti o si assista ad un incidente, è obbligatorio il rilascio delle proprie

generalità alle autorità competenti.

## **Obblighi dei gestori**

I gestori hanno l'obbligo di provvedere alla messa in **sicurezza delle piste**, secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di tutelare gli utenti da **ostacoli** presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni della situazione di pericolo.

I gestori sono obbligati ad assicurare il **soccorso** e il **trasporto degli infortunati** lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso (si rischia altrimenti una sanzione pecuniaria dai 20.000 ai 200.000 euro); devono altresì fornire annualmente alla Regione l'elenco degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti **[3]**.

I gestori delle piste, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle stesse e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere stipulato apposito **contratto di assicurazione** ai fini della responsabilità civile per eventuali danni agli utenti e ai terzi (il mancato rispetto dell'obbligo suddetto è punito con una sanzione amministrativa dai 20.000 ai 200.000 euro).

Peraltro, il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui sopra **[4]**.

I gestori delle piste hanno l'obbligo di provvedere all'ordinaria e straordinaria **manutenzione** delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle Regioni.

Qualora la pista presenti **cattive condizioni** di fondo, il suo stato deve essere segnalato e possibilmente rimosso. Nei casi più critici, la pista deve essere chiusa. Allo stesso modo, è obbligatoria la chiusura delle piste in caso di pericolo o

evidente inagibilità (pena il pagamento di una sanzione amministrativa dai 5.000 ai 50.000 euro). Le **segnalazioni** riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista e presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

In caso di ripetuta violazione di tali disposizioni, la Regione può disporre la **revoca dell'autorizzazione [5]**.

## Note

**[1]** Regole di carattere comportamentale rivolte agli utenti delle piste da sci, previste dalla legge 24.12.2003, n. 363 e contenute anche nell'allegato 2 del d.m. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20.12.2005. **[2]** Art. 8, l. 363 del 24.12.2003. **[3]** Art. 3, l. 363 del 24.12.2003. **[4]** Art. 4, l. 363 del 24.12.2003.

**[5]** Art. 7, l. 363 del 24.12.2003. *Autore immagine: 123rf.com*